

insufficiente. Questa sarebbe, a mio avviso, una diversa questione la quale potrebbe tutt'al più dimostrare la necessità di stabilire delle penalità speciali pel contrabbando del dazio di consumo od aumentare quelle esistenti; ma non parmi ragione che valga a provare la convenienza di eguagliare le sanzioni penali pel contrabbando del dazio consumo a quello che si intende ora di applicare al contrabbando del dazio di confine e delle privative. Ridotta pertanto a questi termini la questione, a me pare che le ragioni addotte dall'onorevole Rattazzi a nome della Commissione siano tali da giustificare le sue proposte, e che convenga quindi approvarle respingendo l'emendamento dell'onorevole Cortese.

Certo sembra a me pure, o signori, che le pene debbono essere proporzionate alla gravità del reato, alla entità del danno, ed alle altre conseguenze che dal reato derivano.

Ora io domando: è dessa cosa utile il moltiplicare per ogni più lieve contrabbando commesso in un piccolo comune i processi penali, o aggravarne grandemente le pene?

Per me credo meritevoli di molta considerazione le ragioni per le quali la Commissione, distinguendo tra il contrabbando del dazio-consumo e quello del dazio di confine o dei generi di privativa, volle mantenere pel primo le sanzioni che la legge ha già sancite, ed intese invece a sottoporre quest'ultimo, in vista di considerazioni affatto speciali a misure più rigorose. Nè mi sembra che una legge, la quale è per se stessa un'eccezione, e che si allontana per molti riguardi dalle regole generali del Codice penale, debba essere estesa oltre ai limiti della necessità che ne hanno suggerite le disposizioni.

Adsit

Regula peccatis quae poenas irroget aequas.

Credo quindi che la proposta della Commissione debba essere accettata, e che le sanzioni penali, di cui negli articoli 38 e seguenti del progetto, debbano rimanere circoscritte a quei soli oggetti che sono nel progetto stesso indicati.

**BORTOLUCCI.** Io sono lieto di trovarmi d'accordo col l'onorevole Commissione intorno ai provvedimenti in genere che ella ha proposti per prevenire e reprimere il contrabbando nei dazi di confine e nelle regie privative.

Debbo anzi rendere alla Commissione un tributo di lode perchè ella, seguendo l'esempio delle nazioni libere e civili, ha soddisfatto ad un desiderio del paese e ad una lacuna nella nostra legislazione penale.

Infatti era sentito generalmente il bisogno urgente di elevare questa specie di furto indiretto che si fa a danno dello Stato, di elevarlo a delitto, togliendolo dall'umile sfera delle semplici contravvenzioni e trasgressioni. Era sentito il bisogno di aggravare fortemente la mano sopra una piaga della società, sopra un

cancro roditore delle nostre finanze che, mentre abietta l'uomo alla frode e all'immoralità, l'avvia e l'incoeraggia sempre più a maggiori delinquenze, a maggiori misfatti.

Fu quindi, secondo me, savio intendimento quello della Commissione di rintracciare e perseguire dirò così il contrabbando là nelle sue radici, in quelle conventicole tenebrose dove si meditano e si preparano i mezzi per consumarlo più facilmente, dove si accaparrano, dirò così, i complici e i ricettatori per renderlo impunito.

Fu savio intendimento altresì quello di proporzionare, e commensurare le pene appunto in ragione della maggiore o minore importanza del contrabbando, e in ragione della maggiore o minore perversità di animo che mostra il contrabbandiere nel consumare il suo disegno.

Ma se fo plauso al sistema della Commissione nelle sue massime generali, sono dolente di non poter convenire nell'opinione che è stata esternata dall'onorevole Cortese di volere cioè estendere le nuove disposizioni penali anche al contrabbando nei dazi interni e comunitativi.

In verità le ragioni e i motivi che sono stati esposti dall'onorevole Rattazzi e dall'egregio guardasigilli a me sembrano di un valore perentorio.

I dazi di confine s'impongono in ragione dell'importanza del commercio; essi colpiscono le grandi importazioni ed esportazioni tra Stato e Stato, ed implicano rapporti internazionali. Essi si percepiscono di più direttamente dal Governo, mediante agenti propri ed appositi; quindi lo Stato ha tutto l'interesse d'invigilare non solo, ma di proteggere questi dazi con misure repressive assai più efficaci e severe, non solo per la frode e la immoralità che si contiene nella loro violazione, ma per il danno gravissimo che ne ridonda al pubblico erario, giacchè ordinariamente il contrabbando sui confini dello Stato si suole esercitare sopra una larga scala.

All'incontro, se discendiamo ad esaminare la cosa di fronte alle leggi ed ai regolamenti che riguardano i dazi interni, non troviamo la stessa importanza, lo stesso danno, quantunque la contravvenzione ai medesimi implichi essa pure una frode. In questo caso una repressione troppo severa non darebbe buoni frutti, anzi farebbe moltiplicare le violazioni, perchè sappiamo che quando la pena è sproporzionata al reato, anzichè essere un freno, serve quasi di stimolo a commetterne dei maggiori.

Di più è da osservare che i dazi interni colpiscono il piccolo mercato e i generi della giornaliera consumazione. Essi inoltre si riscuotono in misura e in modi diversi, quando per appalto, quando direttamente dallo Stato; cosicchè devono anche essere trattati con mezzi preventivi e repressivi diversi da quelli che valgono a tutelare i dazi di confine e le regie privative.